AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 4

Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Versione in vigore dal 8 marzo 1960, non più in vigore dal 15 novembre 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Estremi	Legge 2 febbraio 1960, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-in-materia-di-edilizia/art-4-termine-di-prescrizione-per-il-recupero-di-tasse-ed-imposte-indirette/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it